

**Bruxelles, 28 marzo 2025
(OR. en)**

7573/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0082(NLE)**

**ACP 18
WTO 17
COAFR 66
RELEX 394**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 marzo 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 156 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE e di comitato degli alti funzionari, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del Consiglio APE, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie, del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori e del regolamento interno del comitato degli alti funzionari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 156 final.

All.: COM(2025) 156 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.3.2025
COM(2025) 156 final

2025/0082 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE e di comitato degli alti funzionari, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del Consiglio APE, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie, del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori e del regolamento interno del comitato degli alti funzionari

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di due organi dell'accordo di partenariato economico (APE) UE-Kenya, ossia il Consiglio APE e il comitato degli alti funzionari, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno di questi due organi, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori.

Pur basandosi su strumenti digitali per l'attuazione delle procedure introdotte, la proposta non prevede requisiti vincolanti specifici che ne impongano l'uso. Le procedure proposte si basano interamente sui sistemi tecnici e digitali già esistenti e la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale in relazione a tali sistemi. Si tiene conto del principio del "digitale per default" nella misura del possibile, vale a dire riconoscendo i mezzi digitali come validi alla luce della presente proposta.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico UE-Kenya

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale (EAC), dall'altra ("accordo") è attuare bilateralmente l'APE UE-EAC, che non è mai entrato in vigore in quanto non tutti gli Stati membri dell'EAC lo hanno firmato e ratificato. L'APE UE-Kenya prevede una liberalizzazione asimmetrica degli scambi di merci e disposizioni in materia di sviluppo sostenibile e cooperazione allo sviluppo. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2024.

2.2. Il Consiglio APE e il comitato degli alti funzionari

L'articolo 104 dell'accordo istituisce un Consiglio APE (il più alto organo) e l'articolo 104, paragrafo 3, dispone che le sue funzioni comprendono l'adozione del "proprio regolamento interno". A norma dell'articolo 105, paragrafo 3, e dell'articolo 120 dell'accordo, il Consiglio APE adotta il regolamento interno per la risoluzione delle controversie e il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori.

Il comitato degli alti funzionari è istituito dall'articolo 106 dell'accordo per assistere il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, e l'articolo 107, paragrafo 3, stabilisce che le sue funzioni comprendono l'adozione del "proprio regolamento interno".

2.3. Gli atti previsti del Consiglio APE e del comitato degli alti funzionari

Nel secondo trimestre del 2025, nelle loro prime riunioni, il Consiglio APE e il comitato degli alti funzionari saranno chiamati ad adottare le decisioni seguenti:

1. decisione del Consiglio APE recante adozione del proprio regolamento interno;
2. decisione del Consiglio APE recante adozione del regolamento interno per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori; e
3. decisione del comitato degli alti funzionari recante adozione del proprio regolamento interno.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio APE e di comitato degli alti funzionari, istituiti dall'APE UE-Kenya, in riferimento all'adozione del regolamento interno del Consiglio APE e del comitato degli alti funzionari, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori.

Le parti dell'accordo hanno discusso tali regolamenti interni e progetti di decisione del Consiglio APE e del comitato degli alti funzionari e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'UE, essi dovrebbero essere adottati nelle prime riunioni del Consiglio APE e del comitato degli alti funzionari.

Il contenuto dei regolamenti interni e del regolamento interno per la risoluzione delle controversie acclusi è molto simile a quello dei regolamenti interni di altri accordi di partenariato economico o di altri accordi commerciali.

I regolamenti interni dei due organi dell'APE summenzionati e il regolamento interno per la risoluzione delle controversie sono essenziali per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantirne un'agevole attuazione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹. Infine, la nozione di *"atti che hanno effetti giuridici"* comprende anche gli atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'organo, ad esempio se un organo con poteri decisionali adotta o modifica il proprio regolamento interno.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio APE e il comitato degli alti funzionari sono organi istituiti da un accordo, ossia dall'APE UE-Kenya.

I rispettivi atti che i due comitati sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici in quanto atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dei pertinenti organi. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 104, 105, 107, 108, 120 e 125 dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE e di comitato degli alti funzionari, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del Consiglio APE, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie, del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori e del regolamento interno del comitato degli alti funzionari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2024².
- (2) A norma rispettivamente degli articoli 104 e 106 dell'accordo, il Consiglio APE e il comitato degli alti funzionari sono istituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 104, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio APE è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 105, paragrafo 3, e dell'articolo 120 dell'accordo, il Consiglio APE è chiamato a stabilire il regolamento interno per la risoluzione delle controversie e il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori.
- (5) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato degli alti funzionari è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede dei suddetti due comitati, poiché le decisioni che istituiscono i rispettivi regolamenti interni, il regolamento interno per la risoluzione delle controversie e il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori vincoleranno l'Unione.
- (7) La posizione dell'Unione in sede dei suddetti due comitati in riferimento all'adozione dei rispettivi regolamenti interni, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie e del codice di condotta per gli arbitri e i mediatori dovrebbe basarsi sui rispettivi progetti di decisione dei due comitati acclusi alla presente decisione,

² Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra (GU L 2024/1648, 1.7.2024).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del Consiglio APE, istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento al proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del Consiglio APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del Consiglio APE, istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento al regolamento interno per la risoluzione delle controversie e al codice di condotta per gli arbitri e i mediatori si basa sul progetto di decisione del Consiglio APE accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento al proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato degli alti funzionari accluso alla presente decisione.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*